

169. Partecipazioni al capitale. – 1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque fornisce informazioni false nelle comunicazioni previste dagli articoli 15, commi 1 e 3, 64-*bis*, comma 2, o in quelle richieste ai sensi dell'articolo 17 del presente decreto, o in quelle previste dall'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 e dall'articolo 27-*bis*, paragrafo 2, secondo periodo, del regolamento (UE) n. 909/2014 è punito con l'arresto da un anno a tre anni e con l'ammenda da euro 5.165 a euro 51.646. ¹

¹ Comma così modif. dall'art. 5, c. 2, D.lgs. 3 ago. 2017, n. 129, e dall'art. 1, D.lgs. 9 feb. 2026, n. 28.